



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



ORDINANZA N. 62 del 29/11/2012

OGGETTO: OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON VEICOLI MUNITI DI MEZZI
ANTISDRUCCIOLEVOLI O PNEUMATICI INVERNALI NEL PERIODO COMPRESO
TRA IL 30 NOVEMBRE ED IL 15 APRILE DI OGNI ANNO

IL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA

Vista l'ordinanza Prot. n. 2012/0082995 del 22 novembre 2012 dell'Amministrazione Provinciale nella quale viene posto l'obbligo a tutti i veicoli percorrenti le strade provinciali ubicate in zone montane o collinari di circolazione con pneumatici da neve e/o con catene a bordo durante la stagione invernale, dal 30.11.2012 al 15.04.2013;

Rilevato che il Comune di Monte Sant'Angelo risulta classificato nell'ambito dei "Comuni Montani";

Tenuto Conto che durante la stagione invernale possono verificarsi precipitazioni, anche intense, nevose con probabili formazioni di ghiaccio interessanti tutta la viabilità del territorio comunale ed in particolare della zona montana;

Che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo peraltro difficoltoso se non impossibile l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, delle attività spargi sale e sgombero della neve;

Preso atto che si rende necessario intervenire al fine di scongiurare possibili pericoli per la pubblica incolumità ed assicurare al contempo il mantenimento del pubblico servizio;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento avviene anche ai fini di omogeneità e uniformità nei confronti dei provvedimenti analoghi già adottati dalla Provincia di Foggia per le strade di loro competenza nonché dei comuni limitrofi;

Dato atto che l'art. 6 comma 4 lettera e) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 modificato con Legge 29 luglio 2010, n. 120 stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio";

Ritenuto necessario prescrivere, in caso di presenza dei fenomeni atmosferici avversi (neve) o di probabile presenza di ghiaccio a terra, l'obbligo per i veicoli di circolare con mezzi antisdrucchiolevoli (catene ed altri dispositivi idonei) o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

Visto l'art. 6 comma 4, lettera e) del D.L.vo 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione ed applicazione approvato con D.P.R. 495/1992.

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale n. 21 del 18 settembre 2012, adottato ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

per quanto in premessa, a parziale modifica delle ordinanze che ne disciplinano la circolazione:

che per tutto il periodo compreso tra **le ore 00:00 del 30 Novembre 2012 e le ore 24.00 del 15 aprile 2013, e dalle ore 00:00 del 30 Novembre fino alle ore 24:00 del 15 Aprile per gli anni successivi**, in caso di



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, su tutte le strade comunali, tutti i veicoli circolino con mezzi antisdrucchiolevoli (catene ed altri dispositivi idonei) o con gli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, adeguati al tipo di veicolo in uso.

Tale obbligo è da intendersi connesso con le condizioni climatiche contingenti di neve e/o ghiaccio e non deve essere esteso indiscriminatamente come equipaggiamento dei veicoli senza che ve ne sia l'effettiva necessità.

DISPONE

di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, per quanto di competenza.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza.

Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

Che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni, con le formalità stabilite nell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

IL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA

Dott. Antonio Prezioso

[] *Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;*

[] *Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell'Albo Pretorio on-line*